

2

Con ordinanza del 19 marzo 2005, il giudice designato alla trattazione del procedimento rigettava il ricorso ritenendo che era venuto meno il periculum in mora, in quanto il resistente aveva prodotto una nota di tale Zamparelli Paolo, titolare dell' Agenzia di distribuzione del volume, dalla quale risultava che, su iniziativa adottata a scopo precauzionale dal Parente, il predetto Zamparelli aveva effettuato il primo ritiro delle copie del libro il giorno 17.3.2005 e che le altre ancora in commercio sarebbero state prelevate il 19.3.2005.

Nel corso del giudizio risarcitorio successivamente promosso nei confronti del Parente, gli odierni reclamanti, assumendo di aver constatato il perdurare della distribuzione dell'opera presso le maggiori edicole e di aver accertato la commercializzazione di essa anche sui siti internet specializzati nella vendita dei libri, chiedevano al giudice istruttore, in via cautelare e di assoluta urgenza, di disporre il ritiro dal commercio ed il conseguente sequestro di tutte le copie del predetto volume, ovvero di adottare ogni altro provvedimento utile ad impedire – anche soltanto in via provvisoria – l'ulteriore sua divulgazione.

W
W
W

Con memoria difensiva del 21.12.2005, il Parente eccepiva l'inammissibilità del ricorso, assumendo che la tutela cautelare richiesta era inibita dall'art. 23, III comma della Costituzione, in

3

relazione agli artt. 1 e 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 581. In subordine chiedeva il rigetto dell'istanza per carenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Il giudice istruttore, con ordinanza del 9 gennaio 2006, riteneva ammissibile il ricorso, alla luce dell'orientamento espresso dal Tribunale di Napoli, con una pronuncia del 23.11.2001), ma lo rigettava rilevando che l'ordine di ritiro delle copie, ove emesso nei confronti del Parente, sarebbe stato inesequibile, risultando pacifica, anche dal precedente provvedimento cautelare, l'esistenza di un soggetto (Zamparelli Paolo) delegato alla distribuzione dell'opera.

Avverso tale ordinanza hanno proposto tempestivo reclamo i soccombenti, sostenendo che, poiché il volume non era stato distribuito per il tramite di una casa editrice, ma di una agenzia, l'autore dell'opera, per ordine del quale veniva commercializzato il libro, aveva anche il potere di dare attuazione al provvedimento cautelare.

Il Parente ha chiesto, in via pregiudiziale, che sia dichiarata l'inammissibilità dell'istanza cautelare, ribadendo l'eccezione sollevata con la memoria difensiva del 21.12.2005.

Per
W
M

2 - L'eccezione pregiudiziale, di inammissibilità dell'istanza cautelare sollevata dal reclamato, è fondata.

L'art. 21 della costituzione attribuisce a "tutti" il "diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione" (I comma) e stabilisce che " si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili" (III comma).

La Costituzione, tenendo conto dell'importanza del ruolo della stampa in un regime democratico ha, quindi, previsto che, nel caso di conflitto tra l'interesse al sequestro e l'interesse alla circolazione della stampa, il legislatore ordinario, con una espressa previsione normativa, possa dare prevalenza al primo indicando espressamente per quali fattispecie delittuose sia consentita l'adozione del provvedimento cautelare. Al di fuori di dette ipotesi tassative, la pubblicazione - che, entrando in collisione con contrapposti interessi e superando l'ambito del diritto tutelato dal primo comma dell'art. 21 della Costituzione, integri una fattispecie delittuosa per la quale il legislatore ordinario non abbia previsto la misura cautelare del sequestro - esporrà il suo autore alle sanzioni

h
h
h

5

penali previste dalla norma incriminatrice e sarà fonte di obbligazioni risarcitorie, ma non potrà essere sottoposta al sequestro.

Come ha avuto modo di rilevare la Corte Costituzionale, la tesi prospettata dai reclamanti, secondo la quale la disciplina restrittiva del potere di procedere al sequestro della stampa si riferirebbe solo ai rapporti tra questa e i pubblici poteri e non andrebbe estesa ai rapporti tra i privati, non può essere condivisa, sia perché la libertà di manifestazione del pensiero si impone al rispetto delle pubbliche autorità, come dei consociati, sia perché non sarebbe logico pensare che la Costituzione, dopo aver stabilito quali pubblici interessi possano limitare i diritti costituzionali alla manifestazione del pensiero, abbia lasciato "al pieno arbitrio del legislatore ordinario la disciplina dei conflitti fra questi diritti e gli interessi privati, fino al punto di consentire la totale subordinazione dei primi ai secondi".

Deve, quindi, stabilirsi, in base al dettato dell'art. 21 III comma della Costituzione, se il fatto posto dagli odierni reclamanti a base della pretesa giudiziale integri un delitto per il quale il legislatore ordinario abbia espressamente previsto l'adozione del provvedimento cautelare.

W
O
Ab

6

Come è noto, il sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni è disciplinato dal regio decreto legislativo 31.5.1946, n. 561, per cui di esso deve farsi applicazione, nel caso di specie, in base all'art. 21 della Costituzione, per stabilire se ricorrano le condizioni per adottare la misura cautelare richiesta.

La predetta legge dispone che " non si può procedere al sequestro della edizione dei giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato, contemplati nell'Editto sulla stampa 26 marzo 1848, n. 695, se non in virtù di una sentenza irrevocabile dell'autorità giudiziaria.

È tuttavia consentito all'autorità giudiziaria di disporre il sequestro di non oltre tre esemplari dei giornali o delle pubblicazioni o stampati che importino una violazione della legge penale " (art. 1).

" In deroga a quanto è stabilito nell'articolo precedente, si può far luogo al sequestro dei giornali o delle altre pubblicazioni o stampati, che, ai sensi della legge penale, sono da ritenere osceni o offensivi della pubblica decenza ovvero che divulgano mezzi rivolti (a impedire la procreazione, inciso di cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, con sentenza 16 marzo 1971, n. 49) o a procurare l'aborto o illustrano l'impiego di esso o danno

W
W
W

7

indicazioni sul modo di procurarseli o contengono inserzioni o corrispondenze relative ai mezzi predetti. Qualora si sia proceduto al sequestro preveduto nel comma precedente, contro il colpevole si deve procedere per giudizio direttissimo, anche se non ricorrono le condizioni previste nell'articolo 502 del Codice di procedura penale, e la competenza in ogni caso del tribunale " (art. 2). Dalle norme appena citate, quindi, si evince chiaramente che il delitto di diffamazione, fonte dell'obbligazione risarcitoria fatta valere dagli odierni reclamanti, non rientra tra quelli per i quali la legge sulla stampa autorizza il sequestro.

Non può, quindi, essere condivisa la diversa opinione espressa dal giudice istruttore che, conformandosi all'unico precedente difforme (Tribunale Napoli, 23.11.2001) rispetto alla unanime e costante giurisprudenza di merito (v., per tutte, Tribunale Napoli, 1.12.1984, Giudice istruttore Criscuolo; Tribunale Torino, 14.5.2004; Tribunale Milano, 23.10.2002; Tribunale Milano, 28.5.2002; Tribunale di Perugia, 17.6.1995; Tribunale Roma, 2.11.1994 ; Pretura Todi, 24.2.1994; Tribunale Roma, 6.12.1993; Pretura Verona, 18.10.1991), pur rigettando il ricorso, lo ha ritenuto ammissibile.

8

La tesi prospettata dal Tribunale di Napoli si basa sull'erroneo presupposto che il giudice ordinario, investito della istanza cautelare, possa accoglierla all'esito di un giudizio di comparazione tra i diversi interessi tutelati, quando ritenga prevalente quello all'onore e al decoro della persona, rispetto a quello alla libera manifestazione del pensiero. In realtà la predetta decisione appare errata in quanto al giudice, in questa materia, non è dato alcun potere discrezionale, posto che la Costituzione all'art. 21 terzo comma ha ammesso il sequestro solo " nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi " o " nel caso di violazione di norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili " e, quindi, ha attribuito al legislatore ordinario (e non al giudice) il potere di dare prevalenza all'interesse al sequestro o all'interesse alla circolazione della stampa. E la Corte Costituzionale ha ritenuto legittima la scelta del legislatore rilevando che essa è giustificata dall'esigenza di garantire la diffusione della stampa " che potrebbe essere compromessa o addirittura definitivamente pregiudicata da provvedimenti che, ancorché adottati dall'autorità giudiziaria, si basano su una cognizione sommaria e possono poi risultare ingiustificati in sede di accertamento definitivo " (v., in motivazione, Corte Costituzionale 9 luglio 1970, n. 122).

Prof. -
W
alla

9

Deve, infine rilevarsi, che, in materia di opere a stampa, al pari del sequestro, è inibita l'adozione di un qualsiasi provvedimento atipico, come quello richiesto, ai sensi dell'art. 700 c.p.c. dagli odierni reclamanti, di ritiro delle copie del libro, che, producendo gli stessi effetti del sequestro, implica l'esercizio di un potere precluso al giudice dall'art. 21, III comma della Costituzione (cfr., oltre a Tribunale Napoli, 1.12.1984, Tribunale Torino, 14.5.2004, in tema di misure restrittive della circolazione di un libro sopra citate, in motivazione, Corte Costituzionale, 9 luglio 1970, n. 122).

Il reclamo deve, quindi, essere rigettato, essendo fondata l'eccezione, sollevata dalla difesa di Parente Leopoldo, di inammissibilità dell'istanza cautelare.

Le spese vanno liquidate con la pronuncia definitiva.

P.Q.M.

rigetta il reclamo, per inammissibilità dell'istanza cautelare proposta.

Spese al definitivo.

Così deciso in Benevento il 9.3.2006

Il Presidente estensore
(dott. Gabriele Cioffi)

Gabriele Cioffi

Lucio Tassella

TRIBUNALE DI BENEVENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

N14..... MAR.....2006.....

IL CANCELLIERE
- AREA C1 -
Lucio Tassella

Lucio Tassella

FATTO AVVISO
il 15 MAR. 2006

[Signature]



17 MARZO 2006

Tribunale di Benevento

Avv. CAMPESE UGO
VIA RAGUZZINI 10
82100 BENEVENTO BN

CRON. 3273
TRASF. 1.62
POST. _____
Mod. A/bis Trib. (00)

Avv. CRISCUOLO FABRIZIO
PRESSO AVV. CLAUDIO CONTE
BENEVENTO BN

Sezione 01 - Sezione Unica
Comunicazione di cancelleria
Tipo proced. Contenzioso
Numero di ruolo generale: 196/2006
Giudice: CIOFFI GABRIELE
Data prossima udienza: Ore:

Parti nel procedimento

Attore principale	MASTELLA CLEMENTE Avv. CRISCUOLO FABRIZIO
Convenuto principale	PARENTE LEOPOLDO Avv. CAMPESE UGO

Oggetto: Scioglimento di riserva del 28/2/06
- reclamo -

Testo comunicazione

Il Tribunale
- omissis -
rigetta il reclamo per inammissibilità dell'istanza cautelare proposta.
spese al definitivo.

Benevento 15/03/2006

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
- AREA C1 -
Lucio Tassella

TRIBUNALE DI BENEVENTO

UFFICIO UNICO SERVIZIO A DECISIONI E PROTESTI

Io sottoscritto Assistente Ufficiale Giudiziario ho
nebbia oggi per presente atto al Sig.

mediante consegna nel retroscritto contenente a mani

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten date] 15-3-06
[Handwritten signature]

TRIBUNALE DI BENEVENTO
UFFICIO UNICO SERVIZIO A DECISIONI E PROTESTI
M. G. C. P. 10/03/2006